

STATUTO

Art.1

Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

1. E' costituita una organizzazione di volontariato, non lucrativa e di utilità sociale in conformità della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, con sede in Genova, Via dei Maristi n. 2, nella forma di Associazione denominata "ACUMA ONLUS" di seguito detta Associazione, regolata oltre che dalle citate leggi da questo statuto e per quanto non disposto dal codice civile e dalle altre leggi speciali in materia.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
3. L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2

Finalità

1. L'Associazione ha natura privata, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, a tal fine, promuove e persegue, secondo le intuizioni e i principi educativi di San Marcellino Champagnat, in Italia ed all'estero, l'integrazione sociale, la cultura della solidarietà nell'interesse generale della comunità umana svolgendo la propria attività esclusivamente nei seguenti settori:
 - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) beneficenza;
 - 3) istruzione;
 - 4) formazione;
 - 5) tutela dei diritti civili.
2. L'Associazione potrà perseguire le proprie finalità di solidarietà sociale svolgendo le seguenti attività esclusivamente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche psichiche, economiche, sociali o famigliari e non nei confronti di soci, associati o partecipanti:
 - ?? Attività educative tra le quali attività didattiche, attività mirate alla gestione di laboratori volte allo sviluppo e alla crescita dei soggetti sopraindicati.
 - ?? Attività di formazione, realizzate direttamente o con la collaborazione di terzi.
 - ?? Attività ludiche e ricreative tra le quali intrattenimenti, animazione di strada e non, organizzazione di feste e o manifestazioni, creazione e gestione di aree gioco, organizzazione di gare o manifestazioni sportive e ludiche, gite.
 - ?? L'erogazione di servizi di carattere sociale in genere.
 - ?? La creazione di strutture ricettive come case di accoglienza e, previa autorizzazione, strutture di assistenza sanitaria gestite direttamente e o indirettamente.
 - ?? Lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza ad altri centri sociali o associazioni.

- ?? La pubblicazione e l'edizione di articoli e libri, anche volti alla diffusione dell'attività, e la connessa raccolta di pubblicità nelle forme previste dalla legge ai fini del proprio finanziamento.
3. E' espressamente vietato:
- a. svolgere attività diverse da quelle indicate in questo statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente;
 - b. distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3

Soci, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni

1. Sono soci dell'Associazione oltre a coloro che hanno sottoscritto o sono indicati nell'atto costitutivo coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividano gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. I soci hanno tutti uguali diritti, sono tenuti all'impegno nelle attività dell'Associazione, all'osservanza delle norme del presente statuto e di quant'altro deliberato dagli organi dell'Associazione.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dovrà dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni o recesso;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa;
 - morte;
 - esclusione;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le prestazioni dei soci sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
5. E' vietata la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione stessa.
6. Le quote sono intrasferibili.
7. I soci cessati per qualunque causa di appartenere all'Associazione non hanno diritto di essere rimborsati di quanto versato a qualunque titolo all'Associazione né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta, a svolgere la propria attività e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e a prestare la propria attività di volontariato.

Art.5
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Segretario.

Art.6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. L'assemblea potrà altresì essere convocata con il medesimo preavviso sopraindicato anche a mezzo posta elettronica con avviso di ricevuta. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
4. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.
6. Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;

8. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.

Art.7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, da decidersi al momento dell'elezione tenendo conto del numero dei soci. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 (dodici) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano; sarà valida anche la convocazione a mezzo posta elettronica con avviso di ricevuta.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la metà più uno dei membri sia in prima che in seconda convocazione. In terza convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere il personale;
 - eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - nominare il segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8

Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 2° e 7, comma 2°.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e potrà nominare procuratori per singoli affari o gruppi di affari. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo;
 - assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 - é a capo del personale.

Art.10

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.

Art.11

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e nei limiti consentiti
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.12

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione e non sono considerati soci ai fini del calcolo del quorum costitutivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.13
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.
2. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
3. Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
4. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art.14
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Presidente o da uno dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all'Associazione.

Art.15
Scioglimento

1. L'Associazione si scioglie su delibera di un'assemblea appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.